UIL SCUOLA PRATO

Via Vittorio Veneto, 80 59100 Prato

Tel. 3890984199

E-mail: prato@uilscuola.it

prato@pec.uilscuola.it

Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato 22/09/2025

A tutto il personale A.T.A.

p. c. A tutti i Docenti

Oggetto: Personale A.T.A. e assistenza agli alunni con disabilità

La presente nota ha l'obiettivo di chiarire le competenze e le responsabilità del personale A.T.A. in presenza di alunni con disabilità. A tal fine, richiamando il principio generale di parità di trattamento e inclusione scolastica delle persone con disabilità (Art.3 Cost. e Convenzione ONU 2006, ratif. con L.18/2009) occorre far riferimento al quadro normativo e contrattuale vigente, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia di seguito riportati.

In primo luogo, l'articolo 13 comma 3 della legge 104/92 stabilisce che *"nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*.

A tale disciplina si è aggiunto il D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, che ha ridefinito il modello di inclusione scolastica, il ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) e il contenuto del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il PEI viene elaborato dai docenti in collaborazione con famiglia, specialisti ASL ed enti locali; il personale ATA può essere coinvolto dal dirigente scolastico per aspetti organizzativi e di assistenza di base, ma non è membro di diritto del GLO.

Tale attività è quindi garantita per il tramite di personale (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, tecnici della riabilitazione) che integra l'assistenza con le attività prettamente didattico/educative. Il disegno formativo conseguente è definito Piano Educativo Individualizzato (PEI) che confluisce nel Piano dell'Offerta Formativa che gli istituti sono chiamati a redigere per legge.

Dunque, il collaboratore scolastico è figura significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, partecipando attivamente al PEI, su coinvolgimento del Dirigente scolastico in merito agli aspetti organizzativi. In ragione di ciò e in relazione alle specifiche esigenze, sono previsti appositi corsi di formazione per gli operatori.

La responsabilità di predisporre le adeguate condizioni, affinché tutti gli alunni dispongano di servizi idonei a soddisfare le proprie esigenze, resta a carico del singolo istituto.

Quanto alla posizione specifica del personale A.T.A., si richiama l'articolo 44, capo V del CCNL del comparto scuola 2006-2009, disposizione confermata e aggiornata dal CCNL 2019-2021 (art.50), che definiscono le funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie svolte dal personale, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con i docenti, che ha stabilito: *"Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente".*
I compiti del personale ATA vengono indicati all'articolo 47, capo V del CCNL del comparto scuola 2006-2009, disposizione confermata e aggiornata dal CCNL 2019-2021 (artt.52-54):

- nelle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- negli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi specifici definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI. Esse saranno particolarmente finalizzate **per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.**
Nella Tabella A dello stesso CCNL 2006-2009, confermata e aggiornata dall'Allegato A del CCNL 2019-2021 (art.50), l'area relativa ai collaboratori scolastici è la A, in cui si specifica: *"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".* Infine, il collaboratore scolastico *"**Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale**, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".*
Il personale ATA, previa formazione specifica, dovrà quindi attenersi scrupolosamente all'espletamento delle mansioni contrattualizzate, non potendo eccedere dalle funzioni assegnate.
Occorre, tuttavia, evidenziare come alcune mansioni assegnate ai collaboratori scolastici abbiano sollevato dubbi interpretativi con la conseguente difficoltà nell'esecuzione concreta degli incarichi. In particolare, si sottolinea il reiterarsi di segnalazioni relative alla difficoltà nel garantire l'assistenza e la piena integrazione degli alunni con disabilità, a causa della **presa di posizione di alcuni collaboratori scolastici che ritengono di non doversi occupare dell'assistenza e dell'igiene degli alunni con disabilità provvedendo anche, ove necessario, al cambio del pannolino.**

Sulla questione è bene chiarire come tale obbligo sia posto a carico anche del personale ATA, come definito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22786/2016, ha confermato la condanna penale inflitta a tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un'alunna con disabilità, valutando come integrata la fattispecie di reato di rifiuto di atti d'ufficio.
Sul punto si segnala anche come il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, si sia espresso assumendo come il contratto di lavoro preveda, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, anche quello *"dell'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene degli alunni con disabilità".* Riferendosi alla sentenza sopra citata, il Garante prosegue sottolineando come *"L'aspetto ancora più significativo della sentenza è rappresentato dal* ***principio che i collaboratori scolastici, nell'esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di un pubblico servizio,*** *pur non essendo dei pubblici ufficiali.* ***Ecco perché la Cassazione ha ritenuto che il rifiuto di tale assistenza, che comprende anche il cambio del pannolino, equivale al rifiuto di atti d'ufficio".***
"La Corte di Cassazione – conclude il Garante *– ha anche affrontato direttamente il tema dell'esigibilità della mansione concludendo in modo netto che "non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenze igieniche",* rigettando la tesi della difesa secondo la quale si sarebbe trattato di *"funzioni aggiuntive incentivate attribuibili solo al personale di ruolo all'esito di specifici corsi di formazione"*.
I collaboratori scolastici, quindi, sono tenuti al cambio del pannolino, anche se non hanno mai ricevuto, per tale mansione, né una formazione specifica (pur prevista per legge tramite puntuali percorsi formativi obbligatori) né un compenso a ciò finalizzato.
Quanto al rapporto tra le competenze degli Enti Locali e degli istituti, si segnala una recente pronuncia del T.A.R. Sardegna (Sent.n.574/2022) che, in sintesi, assume come "*Dalla lettura del citato quadro di riferimento risulta dunque che spetta al personale scolastico ATA* ***l'assistenza di base*** *degli studenti portatori di disabilità, restando invece affidata alla competenza comunale l'assistenza specialistica per gli studenti (in possesso delle necessaria certificazione) i cui livelli di autonomia all'interno del contesto scolastico siano critici e che, ai fini dell'integrazione scolastica, richiedano la presenza di assistenti specialistici operativi all'interno degli Istituti Scolastici in collaborazione con i docenti e le famiglie"*. Da ciò discende come sia necessario individuare il corretto grado di disabilità dell'alunno, al fine della ripartizione delle competenze e delle relative responsabilità.
In ultimo, quanto alla **Formazione per lo svolgimento di mansioni così delicate**, si rinviene il dato normativo dalla circolare ministeriale 3390 del 2001 con la quale vengono fornite alcune indicazioni operative *"al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici"*.
La circolare citata sottolinea la necessità di organizzare ***"corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive".***
Ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, *"dovrebbe essere in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente della presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva dell'accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio".*

E', quindi, compito del dirigente scolastico ***"di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione"*** **essendo** ***"tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base".***

In conclusione, il personale ATA è tenuto:

- **a prestare l'assistenza di base, comprese le esigenze igieniche;**
- **ad essere adeguatamente formato e dotato di strumenti idonei per svolgere il proprio incarico;**
- **ad operare in coordinamento con docenti, dirigenti scolastici ed enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze**

Distinti Saluti.

Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Prof. Luigi Rocca